



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

Ufficio Polizia Locale

Prot. n. 2566 del 15.5.2020

IL SINDACO

Visto il regolamento di Polizia Urbana del comune di Castel Sant'Angelo;

Visti in particolare l'art. 28 "Rami e siepi" e 29 "Pulizia fossati" del Regolamento di Polizia Urbana del comune di Castel Sant'Angelo;

RENDE NOTO CHE

Come previsto negli articoli 28 "Rami e siepi" e 29 "Pulizia fossati" del Regolamento di Polizia Urbana del comune di Castel Sant'Angelo:

- I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati entro il 30 aprile ed il 30 settembre e ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari;
- I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei proprietari o locatari;
- I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento dei terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza:
 - a) le condotte di cemento sottostanti i passi privati;
 - b) le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade;
- La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre;

- La violazione alle suddette disposizioni comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi ovvero, dell'esecuzione degli obblighi sopra indicati.

Il Sindaco
(Luigi Taddei)

